

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1877

mente nei danni-interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato non eccedente lire due mila. »

FILOPANTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Filopanti ha la parola.

FILOPANTI. Quest'articolo mi sembra di un'inutile epperò odiosa ed ingiusta severità.

Se già esistono le leggi alle quali con questo articolo si fa allusione, perchè aggravarne di un grado la pena?

Io perciò voterò contro questo articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo 17 della legge sulle garanzie certamente contiene il germe di questa disposizione.

Ivi è stabilito che i tribunali civili ordinari debbono giudicare se qualunque atto o provvisione ecclesiastica offenda una legge dello Stato, turbi l'ordine pubblico, o leda il diritto privato d'un cittadino. Da questo punto di vista, a me sembra indubitato che quella disposizione già basti ad autorizzare il Pubblico Ministero a promuovere da sè solo un'azione civile diretta per far emettere siffatte pronunzieri sopra quelle provvisioni dell'autorità ecclesiastica che non offendano il diritto privato di un cittadino, ma che si trovino in opposizione coi grandi interessi dell'ordine pubblico, la cui tutela è confidata al Ministero Pubblico qual rappresentante del Governo.

In Francia la legge del 1810 sull'ordinamento giudiziario contiene, nel suo articolo 46, una disposizione assai equivoca intorno ai casi nei quali al Pubblico Ministero è concessa, nelle materie civili, l'azione diretta. E basterebbe gettare lo sguardo sopra una dotta e voluminosa opera consacrata a quest'argomento dall'ALGLAVE, col titolo *Dell'azione del Ministero Pubblico, e teoria de' diritti d'ordine pubblico in materia civile*, per acquistare la certezza della gravità dei dubbi su tale materia.

Ma il corrispondente articolo 139 della nostra legge sull'ordinamento giudiziario si discosta profondamente dal tenore dell'articolo francese, ed, a mio avviso, non permette che se ne dubiti.

Chechè ne sia, trattandosi di assicurare efficacia alle disposizioni della legge delle garanzie, che la Camera ha riguardata, ed ormai col suo voto lo ha pure confermato, come protettrice dello Stato nel rapporto con la preservazione dell'ordine pubblico e dei supremi interessi della società; a me è sembrato non inutile di prevenire a tal riguardo contestazioni e difficoltà, le quali, sotto l'influenza delle teorie francesi, potrebbero per avventura anche presso noi elevarsi.

Ecco, onorevole Filopanti, l'unico scopo pratico che ha l'ultima parte dell'articolo 5.

Quanto poi al vedersi determinato il limite delle conseguenze della responsabilità dei fatti abusivi, dirò che, secondo le regole generali del diritto, qualunque azione colposa, la quale produce danno materiale o morale, od arreca un'offesa, assoggetta l'autore del fatto illecito al pieno risarcimento del danno, all'indennità; ma io ho creduto d'introdurre piuttosto un *maximum* per limitare questa facoltà che altrimenti risiederebbe illimitata nei tribunali; per modo che quando si tratti di danno dei privati, il risarcimento non fosse, nè più nè meno, se non quello che corrisponda al valore effettivo del pregiudizio sofferto; ma quando invece si tratti del danno morale arrecato allo Stato con provvedimenti o tentativi di sovvertire l'ordine pubblico, anzichè lasciare interamente ed unicamente nella balia discrezionale del tribunale di applicare talvolta indennità eccessive, forse anche sotto l'influenza di passioni ostili destate nel pubblico, ho creduto prudente consiglio limitarne il massimo, ancorchè in casi gravissimi, nella somma di lire duemila. Mi sono in ciò ispirato benanche dalle altre disposizioni di questa legge, in cui il *maximum* della multa è di due o di tre mila lire. Ho voluto quindi che anche in ogni altro caso l'indennità si contenesse nella più moderata misura. Certamente il massimo non esclude che si discenda fino alle minime proporzioni, dovendo ciò dipendere dall'apprezzamento di ciascun caso, che di necessità deve essere lasciato al senno ed alla giustizia dei magistrati.

Queste mie dichiarazioni già in parte risultano dalla esposizione di motivi che accompagnò questo progetto di legge. Ivi espressi l'avviso che, anche senza questa disposizione testuale, l'articolo 17 della legge delle garanzie sanamente interpretato basti ad attribuire al Pubblico Ministero l'azione diretta, la quale, se da lui non si esercitasse, moltissime volte, non essendovi alcun privato danneggiato, gli atti della autorità ecclesiastica ripugnanti alle leggi dello Stato o sovversivi dell'ordine pubblico rimarrebbero senza riparo, nè vi sarebbe altra persona che avesse qualità e titolo per chiedere i relativi provvedimenti dall'autorità giudiziaria. Ma, lo ripeto, trattandosi di argomento così grave, e di una parte di legislazione tanto nuova nel nostro paese, e così priva di precedenti e di esempi nelle legislazioni degli altri paesi, ho creduto opportuno di prevenire ed allontanare ogni cagione d'incertezza e di dubbio, aggiungendo nel progetto la disposizione di cui è parola.

Perciò, l'onorevole Filopanti non voglia riguar-